L.R. 7/1988
L.R. 18/1996, artt. 3 e 3 bis
L.R. 4/2004, art. 6

B.U.R. S.S. 10/9/2004, n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI REGIONALI

Modifiche approvate da

DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11).
Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11.
DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22).
DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27).
DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13).
DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34).
DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52).
DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21).
DPReg. 25/6/2012, n. 0133/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27).
DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37).
DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31).
DPReg. 26/1/2015, n. 017/Pres. (B.U.R. 4/2/2015, n. 5).
DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12).
DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39).
DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11).
DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31).

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo dell'amministrazione e degli Enti regionali nonché l'esercizio delle funzioni dirigenziali, secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e qualità dell'azione amministrativa.

Art. 2
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica all'Amministrazione regionale, nonché, secondo i rispettivi ordinamenti, all'ERSA, all'Ente tutela pesca, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC)[1][2][3].

Art. 3
(Principi e criteri generali di organizzazione)

1. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa e le procedure più adeguate al perseguimento delle finalità istituzionali. Esse sono informate alla massima flessibilità e sono soggette alla continua revisione necessaria a garantire che l'Amministrazione possa rispondere in modo adeguato e tempestivo al proprio mutevole contesto di riferimento, ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili, creare condizioni interne di funzionamento che valorizzino, motivino e riconoscano il contributo delle risorse umane, nonché assicurare il collegamento dell'attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, e interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici.

2. L'organizzazione dell'Amministrazione e il suo funzionamento si ispirano, inoltre, ai seguenti criteri:

a) la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;
b) il contenimento dello sviluppo verticale della struttura e del numero delle unità organizzative di massimo livello, mediante articolazione delle stesse per funzioni e

[1] Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 1° gennaio 2014.
[2] Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[3] Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

finalità omogenee, al fine di favorire il coordinamento, l'integrazione, la comunicazione e la collaborazione tra le diverse unità organizzative;

c) lo sviluppo dell'attività dell'amministrazione secondo il ciclo pianificazione strategica, programmazione gestionale, budget, gestione, controllo operativo, valutazione;[4] [5]

d) la chiara individuazione degli ambiti di autonomia e di responsabilità con riferimento alle posizioni dirigenziali ricoperte e agli obiettivi assegnati;

e) lo sviluppo della professionalità e la valorizzazione delle competenze, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento, garantendo a tutti pari opportunità;

f) l'armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.

Art. 4
(Atti di organizzazione)

1. Gli atti di organizzazione definiscono l'articolazione e le modalità di funzionamento delle strutture. Essi sono adottati, secondo le rispettive competenze, dalla Giunta regionale,[6] dal Direttore generale,[7] dai direttori centrali e dagli altri direttori dell'Amministrazione.

Art. 5
(Principio di separazione)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia attua il principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo, mediante i quali individua le finalità da perseguire in ogni ambito di intervento, la loro ordinazione secondo i criteri di priorità e la relativa assegnazione delle risorse necessarie.

3. Documento fondamentale per l'attività di indirizzo è il programma di governo, sulla base del quale, viene elaborato il Piano strategico regionale previsto all'articolo 13.

4. In attuazione del principio di separazione e al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici regionali, i compiti di

[4] Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

[5] Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[6] Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[7] Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

direzione amministrativa si concretizzano mediante lo svolgimento dell'attività di gestione da parte dei dirigenti nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dagli organi di governo. I dirigenti esercitano autonomi poteri di scelta e organizzazione delle risorse e svolgono attività di programmazione e di esplicitazione dei connessi obiettivi, predispongono il budget, e svolgono l'attività di direzione, di vigilanza e di controllo, e in particolare la gestione di risorse finanziarie, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali.

5. (ABROGATO).[8]

Art. 6
(Rapporti tra organi di governo e dirigenza)

1. I direttori realizzano gli obiettivi ed i programmi elaborati, con il loro contributo, dagli organi di governo. I direttori sono tenuti a mantenere costantemente informati gli assessori e a fornire loro gli atti, le elaborazioni e le informazioni richieste.

2. I direttori sono tenuti a formulare proposte e progetti per la risoluzione di problemi, l'individuazione di servizi innovativi o il miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza delle attività in essere.

CAPO II
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 7
(Articolazione della struttura organizzativa)[9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]

[8] Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[9] Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[10] Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[11] Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[12] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[13] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[14] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. e), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[15] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

1. La struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale si articola in:

a) Direzione generale;
b) direzioni centrali;
c) aree;
d) servizi;
e) strutture stabili di livello inferiore al servizio.

2. La Direzione generale è l'unità di livello direzionale operante a supporto dell'attività del Direttore generale.

3. Le direzioni centrali, distinte in direzioni di staff e direzioni di line, costituiscono le unità di livello direzionale di massima dimensione e vengono istituite secondo le indicazioni e le priorità desumibili dal programma di governo.

4. Le direzioni di staff sono responsabili del presidio delle esigenze di funzionamento generale e assicurano le attività di programmazione generale, di gestione complessiva delle risorse e di supporto specialistico a servizio di tutta l'Amministrazione regionale. Le direzioni di line sono responsabili del soddisfacimento finale delle esigenze degli utenti. La relazione fra direzioni di staff e direzioni di line deve essere improntata a criteri di cooperazione e di integrazione, ferma restando la diversità dei ruoli e delle responsabilità organizzative di ciascuna struttura.

5. Le aree costituiscono unità organizzative di livello direzionale, preordinate al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituite

[16] Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[17] Comma abrogato da art. 2, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[18] Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[19] Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[20] Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[21] Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[22] Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[23] Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

[24] Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[25] Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

nell'ambito delle direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, caratterizzate da particolare complessità organizzativa e funzionale; le aree possono ricomprendere servizi della direzione centrale o struttura direzionale equiparata.

6. I servizi costituiscono unità organizzative di livello direzionale inserite nelle direzioni centrali o strutture direzionali equiparate ovvero, ai sensi del comma 8, tra le strutture della Presidenza della Regione.

7. Le strutture stabili di livello inferiore al servizio sono unità organizzative di livello non direzionale istituite per esigenze di sub articolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto dell'attività dei dirigenti.

8. La Presidenza della Regione può articolarsi in direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, Uffici e servizi. Fanno, in ogni caso, parte della Presidenza della Regione la Direzione generale, il Segretariato generale, quale direzione centrale, la Protezione civile della Regione, quale struttura direzionale equiparata a direzione centrale, nonché i seguenti Uffici:

a) Ufficio di Gabinetto;
b) Ufficio stampa e comunicazione.

9. Fa altresì parte della Presidenza della Regione, quale Ufficio della medesima, l'Avvocatura della Regione. L'Avvocatura della Regione è l'ufficio legale specificamente istituito presso l'Amministrazione regionale per l'esercizio dell'attività contenziosa nonché per quella di consulenza riferita anche all'attività legislativa e regolamentare dell'Amministrazione medesima. Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura della Regione è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

10. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture direzionali di cui al comma 1, lettere b), c) e d) e al comma 8, primo periodo e l'attribuzione delle funzioni di dette strutture nonché delle direzioni e Uffici di cui al comma 8 secondo periodo e comma 9, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore delegato, sentito il Direttore generale. Le deliberazioni adottate ai sensi del presente comma sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.

11. (ABROGATO).[26]

Art. 7 bis

[26] Comma abrogato da art. 2, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

(*Individuazione delle strutture della Presidenza della Regione e delle Direzioni centrali*) [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38]

(ABROGATO)

Art. 7 ter
(Direzione generale)[39]

1. La Direzione generale, equiparata a direzione centrale, opera a supporto dell'attività del Direttore generale svolgendo funzioni di impulso della gestione della Regione e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. Presso la Direzione generale opera il responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 43 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 8
(Direzione generale)[40]

[27] Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[28] Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.
[29] Punto soppresso da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.
[30] Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[31] Articolo sostituito da art. 3, c.1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[32] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[33] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[34] Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[35] Punto sostituito da art. 3, c. 1, lett. a, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[36] Punto sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[37] Punto sostituito da art. 3, c. 1, lett. c, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[38] Articolo abrogato da art. 2, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[39] Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

(ABROGATO)

Art. 9
(Direzioni centrali)[41]

1. Le direzioni centrali sono le strutture fondamentali dell'organizzazione regionale che assicurano l'unitarietà di indirizzo nella gestione di attività e funzioni attinenti a materie affini, omogenee o tra loro collegate.

2. Le direzioni centrali si articolano in servizi.

Art. 10
(Servizi)

1. I servizi sono istituiti[42] [43] per l'esercizio di attività omogenee e la gestione dei procedimenti amministrativi che ad essi mettono capo.

2. I servizi dispongono di autonomia progettuale e operativa, nell'ambito degli indirizzi formulati dal direttore centrale, nonché di tutte le competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie per il raggiungimento dei risultati.

Art. 11
(Strutture stabili di livello inferiore al servizio)[44]

1. L'istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture stabili di livello inferiore al servizio è attuata con decreto del direttore centrale competente in materia di funzione pubblica, sentito il Direttore generale; la relativa proposta è formulata dal direttore centrale o di ente regionale competente.[45] [46] [47]

[40] Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[41] Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[42] Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[43] Parole soppresse da art. 3, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[44] Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[45] Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

2. Il decreto di cui al comma 1, reca l'indicazione della struttura direzionale alle cui dipendenze opera la struttura stabile di livello inferiore al Servizio, la categoria di coordinamento, l'organico e la declaratoria delle funzioni.

Art. 12
(Dotazione organica)[48] [49] [50]

1. La Giunta regionale definisce l'organico complessivo della Regione, suddiviso per categorie e profili professionali perseguendo la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la razionalizzazione dei costi e la ottimizzazione delle risorse umane.

2. La dotazione organica è soggetta a verifiche periodiche e comunque almeno a cadenza triennale.

3. Le deliberazioni adottate ai sensi del presente articolo sono trasmesse al Consiglio regionale al fine di assicurare una costante informazione in materia al Consiglio medesimo.

CAPO III
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Art. 13
(Piano strategico regionale)[51] [52] [53] [54] [55]

[46] Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[47] Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.
[48] Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[49] Comma abrogato da art. 2, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[50] Articolo sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[51] Parole soppresse da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[52] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[53] Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. a), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[54] Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. b), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[55] Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

1. Il Piano strategico regionale, articolato per direzione centrale, è elaborato sulla base del programma di governo e definisce, per il periodo di durata della legislatura:

a) nella parte prima gli indirizzi e gli obiettivi strategici e le direttive generali dell'azione amministrativa regionale;

b) nella parte seconda le modalità ed i tempi di attuazione.

2. (ABROGATO).[56]

3. Il Piano strategico regionale è predisposto dalla Direzione generale, tenuto anche conto delle proposte formulate dalle direzioni centrali, ed è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di direzione[57] dell'avvenuta approvazione è data comunicazione al Consiglio regionale.[58]

4. Le proposte di articolazione del Piano strategico regionale per ciascuna direzione centrale sono predisposte dai direttori centrali competenti, secondo gli indirizzi dei rispettivi assessori.[59] [60] [61]

5. (ABROGATO).[62]

Art. 14
(Piano triennale regionale)[63] [64] [65] [66] [67]

[56] Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[57] Parole aggiunte da art. 3, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

[58] Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[59] Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[60] Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[61] Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[62] Comma abrogato da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[63] Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[64] Comma sostituito da art. 2, c. 1, lett. a), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

[65] Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. b), DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.

[66] Articolo sostituito da art. 4, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

(ABROGATO)

Art. 14 bis
(Programma operativo di gestione)[68]

1. Il programma operativo di gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) autorizza la gestione delle risorse finanziarie stanziate con il bilancio di previsione annuale e pluriennale, definisce obiettivi e indirizzi per l'azione amministrativa, anche riferiti in maniera puntuale alla gestione delle risorse finanziarie assegnate e attribuisce ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa[69].

2. (ABROGATO).[70]

2 bis. Le risorse finanziarie stanziate nelle unità di bilancio con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale e attribuite al Fondo regionale per la protezione civile, sono contenute nel Programma operativo di gestione esclusivamente al fine di autorizzare la gestione delle stesse.[71]

3. La gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa tra i seguenti:
a) Direttore generale;
b) Capo di Gabinetto;
b bis) Avvocato della Regione[72]
c) Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione;
d) Direttore centrale o equiparato;
e) Direttore di Servizio.[73] [74]

[67] Articolo abrogato da art. 7, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[68] Articolo aggiunto da art. 5, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[69] Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[70] Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[71] Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[72] Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[73] Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

4. La prenotazione delle risorse di cui all'art. 40 della L.R. 21/2007 compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di ciascun capitolo, salvo che il programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso centro di responsabilità amministrativa fra quelli di cui al comma 3, lettere a), b), c) e d)[75] [76] ovvero alla Giunta regionale.

4 bis. Qualora il Programma operativo di gestione attribuisca, ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative a procedimenti contributivi, spetta alla medesima anche l'adozione degli atti di riparto delle risorse finanziarie disponibili.[77]

5. Il programma operativo di gestione è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di finanze[78] [79] entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale.

6. Il programma operativo di gestione è aggiornato dalla Giunta regionale, con le modalità previste dal comma 5[80] entro 30 giorni dall'approvazione della legge di assestamento di bilancio, di ogni legge di variazione del bilancio e di ogni altra legge che comporti variazioni alle entrate o alle spese, nonché di ogni variazione del bilancio deliberata dalla Giunta regionale.

7. Nei casi previsti dagli articoli 18, 19, 20 e 33 della legge regionale 21/2007 le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di finanze[81] [82] [83] determinano direttamente le conseguenti variazioni al programma operativo di gestione.

[74] Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[75] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[76] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[77] Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[78] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[79] Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[80] Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[81] Parole sostituite da art. 5, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[82] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[83] Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Art. 14 ter
(Piano annuale di internal Audit)[84]

1. Il Piano annuale di internal Audit definisce, in conformità agli indirizzi e alle direttive indicati nel Piano strategico regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti e le azioni della funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie di atti, le percentuali ed i criteri di cui all'articolo 21 comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.

2. Il Piano annuale di internal Audit è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore preposto alla direzione centrale competente in materia di internal Audit[85], entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 15
(Pubblicità)[86]

ABROGATO

CAPO IV
DIRIGENZA

Art. 16
(Incarichi dirigenziali)

1. Nell'ambito della qualifica dirigenziale sono previsti i seguenti incarichi:
a) direttore generale;
b) direttore centrale;
c) vicedirettore centrale,
d) direttore di Servizio;
e) direttore di staff.[87] [88]

[84] Articolo aggiunto da art. 4, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[85] Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.
[86] Articolo abrogato da art. 4, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[87] Lettera abrogata da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[88] Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

2. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una direzione centrale o a una struttura equiparata a direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.

2 bis Gli incarichi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)[89], rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento[90] del numero dei posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.[91]

3. (ABROGATO).[92] [93] [94]

3 bis Gli incarichi dirigenziali sono, altresì, conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).[95]

Art. 17
(Competenze dei dirigenti) [96] [97] [98]

[89] Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[90] Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[91] Comma aggiunto da art. 6, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[92] Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[93] Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[94] Comma abrogato da art. 4, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.
[95] Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[96] Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[97] Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[98] Articolo sostituito da art. 6, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.

1. I dirigenti, nell'espletamento degli incarichi ricevuti e in conformità a quanto previsto dagli articoli seguenti, coadiuvano la Giunta regionale nella definizione dei programmi e dei piani di attività, nonché nella verifica della loro attuazione.

2. I dirigenti nell'ambito della propria autonomia di gestione, perseguono l'attuazione degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione e negli atti di indirizzo e in tale ambito sono responsabili della realizzazione dei progetti loro affidati, dell'efficienza ed economicità della gestione delle risorse loro attribuite e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Improntano la propria attività ai principi di imparzialità e trasparenza e alle regole della comunicazione pubblica, anche avvalendosi degli uffici relazioni pubbliche.

3. Nell'ambito dei compiti di attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 spettano ai dirigenti in particolare:

a) l'adozione degli atti di gestione finanziaria delle risorse assegnate;

a bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza;[99]

a ter) l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 20 comma 2 della legge regionale 1/2015 al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza;[100]

b) la responsabilità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di propria competenza[101] e in particolare l'adozione di decreti con i quali sono individuati i contenuti essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte nonché prenotate le risorse e la stipulazione dei contratti;

c) la partecipazione, anche con funzione di presidente, alle commissioni di gara e concorso;

d) la responsabilità dell'adozione dei decreti di riparto delle risorse finanziarie ad essi assegnate;[102]

d bis) la risposta alle osservazioni formulate nell'esercizio del controllo interno[103];[104]

d ter) l'accertamento delle entrate;[105]

[99] Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[100] Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[101] Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[102] Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[103] Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[104] Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[105] Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

d quater) lo svolgimento, a favore delle strutture dell'Amministrazione regionale, di attività consultiva di natura collaborativa, in funzione di supporto specialistico, nelle materie di competenza;[106]

e) l'adozione di atti di gestione del personale assegnato, ad esclusione di quelli attribuiti alla Direzione generale[107] [108];[109]

f) l'assegnazione al personale assegnato di obiettivi operativi funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2;

g) la motivazione, la valorizzazione, la formazione, il controllo e la valutazione del personale assegnato.

4. I provvedimenti dei dirigenti, fatti salvi i casi previsti da specifiche normative di settore, sono definitivi.

5. (ABROGATO).[110]

Art. 17 bis
(Direttore generale)[111]

1. Il Direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle direzioni centrali.

2. Quale preposto alla Direzione generale al Direttore generale spettano le funzioni attribuite, ai sensi del presente regolamento, al direttore centrale.

3. Al Direttore generale compete l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione e di valutazione della prestazione nonché la costituzione di gruppi di lavoro interdirezionali tra dipendenti dell'Amministrazione regionale, di Enti regionali, di Enti locali, con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, per lo svolgimento di attività di studio,

[106] Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. d), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[107] Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[108] Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. e), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[109] Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[110] Comma abrogato da art. 10, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[111] Articolo aggiunto da art. 10, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

ricerca e progettazione nonché per l'esame di particolari problematiche. Il Direttore generale attua, altresì, sentito il Ragioniere generale, gli opportuni interventi in relazione agli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa operato dalla struttura direzionale competente in materia di internal Audit.[112] [113]

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte da un sostituto individuato dal Direttore medesimo tra i direttori centrali, sentito il Presidente della Regione.

5. In caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori di servizio o dei direttori di staff della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa informativa al Presidente della Regione e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

6. In caso di inerzia o ritardo da parte di un direttore centrale il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, d'intesa con l'Assessore competente, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.

Art. 18
(Direttore generale) [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124]

[112] Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[113] Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

[114] Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[115] Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[116] Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. c), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[117] Comma abrogato da art. 6, c. 1, lett. d), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[118] Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

[119] Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

[120] Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

(ABROGATO)

Art. 19
(Direttore centrale) [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]

1. Il direttore centrale partecipa alla definizione dei programmi, delle direttive, delle risorse necessarie per il loro raggiungimento, alla individuazione dei parametri ed indicatori utili per la loro verifica, sviluppando proposte ed intervenendo nei momenti di programmazione e di coordinamento.

[121] Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[122] Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[123] Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[124] Articolo abrogato da art. 11, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[125] Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[126] Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[127] Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg.2 1/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[128] Lettera aggiunta da art. 7, c. 1, lett. d), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[129] Lettera sostituita da art. 7, c. 1, lett. e), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[130] Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. f), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[131] Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. g), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[132] Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[133] Comma aggiunto da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[134] Comma sostituito da art 8, c. 1, lett. a), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[135] Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[136] Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[137] Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[138] Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

2. Il direttore centrale è responsabile verso il Presidente, nel caso di direttori centrali o equiparati assegnati a strutture della Presidenza o, negli altri casi, verso l'assessore competente[139] del complesso degli obiettivi assegnati alla direzione centrale o equiparata; è l'organo attraverso cui, di norma, si sviluppano i rapporti tra il Presidente o l'assessore competente[140] e la struttura.

3. Il direttore centrale svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al vicedirettore centrale, ai direttori di servizio e ai direttori di staff. In presenza di atto presidenziale di delega della materia rientrante nella competenza di un Servizio della Presidenza, il direttore del Servizio è gerarchicamente e funzionalmente sottoposto al direttore centrale individuato nello stesso provvedimento di delega.[141] In assenza di delega, detta dipendenza gerarchico funzionale rimane in capo al Segretario generale.

4. Al direttore centrale, oltre ai compiti di cui all'art. 17, comma 3 spetta:

a) la predisposizione delle proposte di piano strategico e programma operativo di gestione per le materie di propria competenza;
b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza del vice direttore centrale o dei direttori di servizio;[142]
c) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale al fine dell'accertamento della corrispondenza alla programmazione di settore;
d) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità;[143]
e) (ABROGATA);[144]
f) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad esso espressamente riservati da specifiche norme;
g) (ABROGATA);[145]
h) la collaborazione alla direzione centrale competente in materia di funzione pubblica[146] [147] [148] per la predisposizione del piano di formazione del personale;[149]

[139] Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. a), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[140] Parole aggiunte da art. 4, c. 1, lett. b), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[141] Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[142] Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[143] Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[144] Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[145] Lettera abrogata da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

i) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva delle aree e dei servizi, tramite il Coordinamento di direzione;[150]

j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi non ricompresi in un'area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;[151]

k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale previa informazione alla direzione centrale competente in materia di funzione pubblica [152] [153] [154] [155];

l) l'adozione dei provvedimenti di sostituzione dei direttori con le modalità stabilite dal presente regolamento;

m) il conferimento di compiti al vicedirettore centrale e l'attribuzione dell'incarico sostitutorio per i casi di propria assenza o impedimento qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vicedirettore centrale;

n) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.

5. Al Capo di Gabinetto, oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, spettano, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 21, comma 1.

6. I direttori centrali preposti al Segretariato generale e alla Direzione centrale competente in materia di finanze assumono, rispettivamente, la denominazione di Segretario generale e Ragioniere generale.[156] [157] [158]

[146] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[147] Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[148] Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

[149] Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. d), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[150] Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[151] Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[152] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[153] Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[154] Lettera sostituita da art. 8, c. 1, lett. e), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[155] Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

7. Al Segretario generale compete, in particolare, coadiuvare il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni amministrative.[159] [160] [161]

8. Al Ragioniere generale spetta in particolare:

a ante) (ABROGATA);[162] [163]

a) la definizione della struttura e dell'impostazione del Programma operativo di gestione e la predisposizione della relativa proposta e dei suoi aggiornamenti;

b) la collaborazione al Direttore generale per la predisposizione, da parte del medesimo, della proposta di relazione politico programmatica;[164] [165]

b bis) la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit;[166]

c) (ABROGATA);[167]

d) (ABROGATA).[168] [169]

9. (ABROGATO).[170]

[156] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[157] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[158] Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

[159] Lettera sostituita da art 8, c. 2, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[160] Lettera abrogata da art. 8, c. 2, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[161] Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. e), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[162] Lettera aggiunta da art. 8, c. 3, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[163] Lettera abrogata da art. 11, c. 1, lett. f), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[164] Lettera sostituita da art. 8, c. 3, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[165] Lettera sostituita da art. 11, c. 1, lett. g), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[166] Lettera aggiunta da art. 3, c. 1, DPReg. 4/3/2016, n. 046/Pres. (B.U.R. 16/3/2016, n. 11), a decorrere dal 16 marzo 2016.

[167] Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[168] Lettera sostituita da art. 8, c. 3, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[169] Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[170] Comma abrogato da art. 11, c. 1, lett. h), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

10. In caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione. Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di servizi ricompresi in un'area, il direttore centrale procede d'intesa con il vicedirettore centrale preposto all'area[171].

Art. 20
(Vicedirettore centrale)[172] [173] [174] [175]

1. Il vicedirettore centrale è preposto ad un'area: in tal senso al vicedirettore centrale spetta:

a) la programmazione e il coordinamento dell'attività dell'area;
b) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori dei servizi ricompresi nell'area, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;
c) la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate alla migliore funzionalità dell'area;
d) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato direttamente all'area o alle unità organizzative di livello non direzionale poste alle dirette dipendenze dell'area.

2. Il vice direttore centrale coadiuva, altresì, il direttore centrale o equiparato nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o, nel solo caso del vicedirettore centrale con funzioni vicarie, anche vacanza del medesimo.

Art. 21
(Direttore di servizio) [176] [177] [178] [179]

[171] Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. i), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[172] Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[173] Comma aggiunto da art. 9, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[174] Parole sostituite da art. 9, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[175] Articolo sostituito da art. 12, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

1. Al direttore di servizio, nel quadro definito dal piano strategico[180] e dal programma operativo di gestione, oltre ai compiti di cui all'art. 17 comma 3, spetta:

a) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza del servizio;
b) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale;[181]
c) l'adozione dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenza, ed analoghi ad essi;
d) la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al servizio in relazione agli incarichi al medesimo affidati;
e) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva degli uffici del servizio e le proposte di budget di servizio;
f) la responsabilità verso il direttore centrale o il vicedirettore centrale preposto all'area, del complesso degli obiettivi assegnati al servizio;[182]
g) la proposta al direttore centrale degli orari di apertura al pubblico;
h) la proposta al direttore centrale o al vicedirettore centrale preposto all'area in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici;[183]
i) la verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività degli uffici;
j) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'articolo 29;
k) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.

2. Ai direttori di servizio della direzione centrale competente in materia di finanze[184] [185] preposti all'esercizio del controllo di regolarità contabile, spetta in particolare:

[176] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[177] Comma aggiunto da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[178] Comma sostituito da art. 7, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[179] Articolo sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 11/3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[180] Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[181] Lettera sostituita da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[182] Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[183] Lettera sostituita da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[184] Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[185] Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

a) esercitare il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 1/2015;
b) firmare la registrazione degli atti di impegno e di disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare gli ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, nonché firmare, per quanto di competenza, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa;
c) esercitare il controllo consuntivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 2 della legge regionale 1/2015;
d) formulare le osservazioni relative agli atti, ai rendiconti ed ai conti giudiziali soggetti al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2015;
e) esercitare il controllo interno preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, accertando la regolarità dei medesimi o formulando osservazioni.[186] [187] [188] [189]

2 bis. I direttori di servizio della direzione centrale competente in materia di finanze[190] [191] preposti alla gestione delle fasi contabili delle entrate provvedono alla riscossione delle stesse.[192]

2 ter. Il direttore del servizio competente in materia di servizi informativi e di e-government provvede a delegare funzioni dirigenziali ai dirigenti assunti, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale assegnati al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.[193]

2 quater Il Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3 e di cui al comma 1, svolge, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui all'articolo 19, comma 4.[194] [195]

[186] Comma sostituito da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[187] Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[188] Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[189] Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[190] Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. d, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[191] Parole sostituite da art. 7, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[192] Comma aggiunto da art 10, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[193] Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[194] Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

2 quinquies Ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30, il direttore dell'Avvocatura della Regione assume la denominazione di Avvocato della Regione; il medesimo oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, e di cui al comma 1, svolge, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui all'articolo 19, coma 4. Per quanto riguarda, in particolare, le attività di patrocinio e consulenza legale di competenza dell'Avvocatura della Regione, l'Avvocato della Regione:

a) assegna agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura medesima gli affari contenziosi e consultivi secondo aree omogenee di professionalità;
b) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva, promuovendo l'esame delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
c) riferisce al Presidente della Regione in ordine all'attività dell'Avvocatura della Regione segnalando le controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative e i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività d'istituto.[196]

3. (ABROGATO).[197]

Art. 22
(Direttore di staff)

1. Presso le direzioni centrali o strutture equiparate, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto[198] [199] possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo. Ai sensi dell'articolo 47 comma 4 quinquies terzo periodo della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, possono, altresì, essere conferiti incarichi dirigenziali di staff presso l'Avvocatura della Regione per lo svolgimento di funzioni di patrocinio e consulenza legale.[200]

[195] Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. e), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[196] Comma aggiunto da art. 7, c. 1, lett. c), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[197] Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[198] Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[199] Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[200] Parole aggiunte da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

2. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del direttore centrale, o equiparato, del Capo di Gabinetto o dell'Avvocato della Regione[201] [202].[203]

Art. 23
(Conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali, sono conferiti secondo criteri di competenza ed attitudine professionale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e alle competenze attribuite alle singole strutture. Hanno durata massima quinquennale, sono rinnovabili e revocabili.

Art. 23 bis
(Disposizioni per l'indipendenza delle autorità individuate ai sensi dei regolamenti comunitari)[204]

1. Nei confronti dei direttori di servizio e dei dipendenti cui sia conferito l'incarico di responsabile di posizione organizzativa con delega di funzioni dirigenziali, che siano designati quali autorità ai sensi dei Regolamenti comunitari, ai fini di garantire l'indipendenza funzionale e l'osservanza del principio della separazione di funzioni, le disposizioni in materia di avocazione previste in capo[205] al Direttore o vicedirettore centrale[206] dall'articolo 19, comma 10, si intendono riferite al Direttore generale ai sensi dell'articolo 17 bis, comma 5,[207] con esclusivo riferimento all'esercizio delle funzioni proprie o strumentali, svolte dalle predette autorità, previste dalle disposizioni comunitarie in materia.[208]

2. (ABROGATO).[209]

[201] Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[202] Parole sostituite da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[203] Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[204] Articolo aggiunto da art. 11, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[205] Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. a), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[206] Parole soppresse da art. 5, c. 1, lett. b), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[207] Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[208] Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[209] Comma abrogato da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

3. Il Direttore generale e il direttore centrale individua, tra i dirigenti della propria direzione, il sostituto del soggetto designato quale autorità in caso di assenza o impedimento del medesimo; al dirigente si applica, relativamente all'esercizio delle funzioni sostitutorie, il comma 1.[210]

Art. 23 ter
(Conferimento dell'incarico di Direttore generale)[211]

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione.

2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 25, per il conferimento dell'incarico di direttore centrale.

Art. 24
(Conferimento dell'incarico di Direttore generale)[212] [213]

(ABROGATO)

Art. 25.
(Conferimento dell'incarico di direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto) [214]

1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia ovvero su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.[215] [216] [217] [218] [219]

[210] Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[211] Articolo aggiunto da art. 16, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[212] Comma sostituito da art. 8, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[213] Articolo abrogato da art. 15, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[214] Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[215] Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

1 bis. Gli incarichi di vicedirettore centrale sono conferiti con le medesime modalità di cui al comma 1, sentito anche il direttore centrale.[220]

2. L'incarico di Capo di Gabinetto è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali[221].[222]

3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis sono conferiti a dirigenti regionali in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previdente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni ovvero, per l'incarico di vicedirettore centrale, di almeno due anni.[223] [224]

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quadriennale ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale almeno biennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.[225] [226] [227]

[216] Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[217] Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[218] Comma sostituito da art. 17, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[219] Comma sostituito da art. 9, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[220] Comma aggiunto da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[221] Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.
[222] Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[223] Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[224] Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[225] Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

Art. 26

(Conferimento dell'incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)

1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e[228] il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato[229], sentiti il Direttore generale e[230] il direttore centrale competente o il Capo di gabinetto.[231] [232] [233]

2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di Gabinetto[234]. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.

3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato[235] a soggetti, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento[236], di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate[237] o che abbiano

[226] Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[227] Comma sostituito da art. 12, c. 1, lett. d), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[228] Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

[229] Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

[230] Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

[231] Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[232] Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[233] Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[234] Parole aggiunte da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[235] Parole soppresse da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[236] Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[237] Parole aggiunte da art. 17, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

3bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è operata dal Direttore generale[238] [239] [240] unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica[241] [242] e al direttore centrale di volta in volta competente.[243] [244]

4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.[245]

Art. 27
(Contratti di diritto privato)

1. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, relativi agli incarichi di direttore generale, direttore centrale, vicedirettore centrale e Capo di Gabinetto sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale, mediante un emolumento onnicomprensivo, anche in modo differenziato in relazione alle funzioni da espletare, con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti; il trattamento economico del direttore generale è comunque

[238] Parole sostituite da art. 17, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[239] Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. d), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[240] Parole sostituite da art. 18, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[241] Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[242] Parole sostituite da art. 7, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.
[243] Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[244] Comma aggiunto da art. 10, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[245] Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

determinato nel rispetto dell' importo massimo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2013, n. 8.[246] [247] [248] [249] [250]

2. Gli elementi negoziali essenziali[251], ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato dei direttori di servizio e dei direttori di staff sono determinati secondo quanto previsto all'Allegato C. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato da un'indennità[252] in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

3. In ogni caso i contratti sono risolti di diritto:

a) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che lo ha conferito;

b) nel caso degli incarichi di Direttore generale e direttore centrale, al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e della Giunta regionale che hanno conferito gli incarichi.[253] [254] [255] [256] [257]

[246] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[247] Parole soppresse da art. 18, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[248] Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[249] Parole aggiunte da art. 14, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21).

[250] Comma sostituito da art. 19, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[251] Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[252] Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[253] Lettera sostituita da art, 18, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[254] Lettera sostituita da art. 19, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[255] Parole sostituite da art. 19, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[256] Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[257] Comma sostituito da art. 8, c. 1, lett. a), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

3 bis. (ABROGATO)**.** [258] [259]

4. Non possono essere conferiti incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura.

Art. 28
(Aspettativa)

1. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a dipendenti regionali determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza[260] di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

2. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti esterni, provenienti dal settore pubblico, è subordinato alla loro collocazione in aspettativa, o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 29
(Sostituzione dei direttori) [261] [262] [263] [264] [265]

1. Il direttore centrale, qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale, attribuisce l'incarico sostitutorio, per i casi di propria assenza o impedimento, a uno o più dirigenti; analogo conferimento può avvenire per i casi di contestuale assenza o impedimento del direttore centrale e del vicedirettore centrale. Qualora non sia possibile attribuire l'incarico sostitutorio, il direttore centrale può attribuire detto incarico ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale, d'intesa con il suo

[258] Comma aggiunto da art. 14, c. 1, lett. d), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[259] Comma abrogato da art. 8, c. 1, lett. b), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.
[260] Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[261] Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[262] Parole aggiunte da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[263] Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[264] Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[265] Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

direttore. In caso di vacanza del direttore centrale, l'incarico sostitutorio, qualora non risulti conferito presso la direzione centrale l'incarico di vicedirettore centrale, è attribuito dalla Giunta regionale.

2. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore di servizio, il direttore centrale, qualora non sia attribuito, ai sensi dell'articolo 20, l'incarico sostitutorio al vicedirettore centrale nonché valutata l'impossibilità di esercitare direttamente le relative funzioni, attribuisce detto incarico ad altro dirigente della direzione centrale. Qualora ciò non fosse possibile, il direttore centrale, d'intesa con altro direttore centrale interessato, può attribuire l'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale.

2bis. L'Avvocato della Regione è sostituito, in caso di assenza o impedimento, da un direttore di staff in servizio presso l'Avvocatura della Regione da lui incaricato. In caso di vacanza, l'incarico sostitutorio è conferito dalla Giunta regionale a un direttore di staff in servizio presso l'Avvocatura della Regione.[266]

Art. 30
(Graduazione delle posizioni dirigenziali) [267] [268] [269] [270] [271]

1. Le posizioni dirigenziali relative agli incarichi di direttore di servizio e dirigente di staff sono graduate, ai fini dell'attribuzione delle relative responsabilità e della retribuzione di posizione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal contratto collettivo di lavoro per l'area dirigenziale.

2. Il modello per la graduazione delle posizioni nonché la graduazione delle posizioni stesse sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato[272], su iniziativa del Direttore generale[273]; la graduazione delle

[266] Comma aggiunto da art. 9, c. 1, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[267] Parole soppresse da art. 21, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[268] Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[269] Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[270] Parole sostituite da art. 15, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[271] Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[272] Parole sostituite da art. 11, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[273] Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

posizioni è aggiornata ogni qualvolta si determinino variazioni rilevanti riguardanti i parametri del relativo modello.

Art. 31

(Valutazione delle prestazioni dei dirigenti) [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284]

1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato.

2. Il modello per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti è approvato dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale è coadiuvata, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. Il Direttore generale è valutato dal Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

5. La valutazione dei direttori centrali, del Capo di Gabinetto, dell'Avvocato della Regione e del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione[285] [286] è proposta all'Organismo

[274] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

[275] Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

[276] Comma aggiunto da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

[277] Comma aggiunto da art. 13, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[278] Articolo sostituito da art. 22, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

[279] Articolo sostituito da art. 16, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[280] Parole soppresse da art. 16, c. 1, lett. a), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[281] Comma abrogato da art. 16, c. 1, lett. b), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[282] Parole aggiunte da art. 16, c. 1, lett. c), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[283] Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. d), DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.

[284] Articolo sostituito da art. 21, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[285] Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.

indipendente di valutazione dal Direttore generale anche sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il Presidente o l'assessore di riferimento. L'Organismo indipendente di valutazione propone le valutazioni definitive alla Giunta regionale che le approva con propria deliberazione.

5 bis La valutazione dei direttori degli enti di cui all'articolo 2 è attuata con le stesse procedure previste, dal comma 5, per i direttori centrali.[287]

6. I direttori centrali valutano i vicedirettori centrali e i direttori di servizio e di staff. Qualora nell'ambito della direzione centrale siano istituite le aree, la valutazione dei direttori di servizio e di staff assegnati all'area è attuata dal vice direttore centrale preposto all'area stessa, sulla base degli obiettivi assegnati dal medesimo, sentito il direttore centrale. L'Avvocato della Regione valuta i direttori di staff in servizio presso l'Avvocatura della Regione.[288]

Art. 32
(Sistemi di valutazione)[289] [290] [291]

(ABROGATO)

CAPO V
ORGANISMI COLLEGIALI E FORME DI COORDINAMENTO INTERDIREZIONALI E DIREZIONALI[292]

Art. 33
(Conferenza dei dirigenti)[293] [294]

[286] Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[287] Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. b), DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[288] Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[289] Articolo sostituito da art. 17, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[290] Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[291] Articolo abrogato da art. 22, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[292] Rubrica sostituita da art. 18, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[293] Comma sostituito da art. 23, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.

(ABROGATO)

Art. 34
(Comitato per il controllo direzionale) [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302]

(ABROGATO)

Art. 35
(Composizione e funzionamento del Comitato di direzione) [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310]

[294] Articolo abrogato da art. 19, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[295] Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[296] Lettera sostituita da art. 14, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[297] Lettera sostituita da art. 12, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[298] Lettera sostituita da art. 3, c. 1, DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.
[299] Comma sostituito da art. 24, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[300] Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[301] Articolo sostituito da art. 18, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[302] Articolo abrogato da art. 23, c. 1, DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[303] Comma sostituito da art. 15, c. 1, lett. a), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[304] Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[305] Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[306] Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[307] Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[308] Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. d), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[309] Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. e), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[310] Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(ABROGATO)

Art. 36
(Coordinamento di direzione)

1. Il Coordinamento di direzione è composto dai dirigenti che operano nell'ambito di una direzione centrale ed è convocato e presieduto dal direttore centrale[311].

2. Il Coordinamento di direzione svolge, in particolare i seguenti compiti:
a) sviluppa l'integrazione nell'azione dei servizi e delle strutture non direzionali;
b) evita sovrapposizioni e duplicazioni di iniziative;
c) definisce i programmi di attività comuni o convergenti.

Art. 36 bis
(Comitato di direzione)[312]

1. Il Comitato di direzione, organo collegiale di coordinamento, consultazione, analisi, proposta, elaborazione in materia di organizzazione e funzionamento dell'apparato regionale, di programmazione generale e gestione dell'attività amministrativa, svolge le seguenti attività:
a) può formulare osservazioni sul Piano strategico regionale;
b) analizza lo svolgimento della gestione;
c) sviluppa la collaborazione tra le direzioni centrali;
d) concorda e verifica l'attuazione dei programmi operativi e dei progetti trasversali alle direzioni centrali, rimuovendo gli ostacoli emergenti;
e) esamina temi e problemi organizzativi, operativi e di funzionamento di interesse generale e le relative soluzioni valutando alternative, costi e benefici e formulando proposte;
f) esamina le proposte di innovazione provenienti dalle diverse direzioni centrali;
g) esamina ogni altro argomento demandato dal Presidente della Regione all'esame del Comitato.

Art. 36 ter
(Composizione e funzionamento del Comitato di direzione)[313]

[311] Parole soppresse da art. 26, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[312] Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[313] Articolo aggiunto da art. 7, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.

1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dai direttori centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli Enti regionali, nonché dal Capo di Gabinetto.

2. La convocazione del Comitato di direzione, con il relativo ordine del giorno, avviene a cura del Direttore generale che predispone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste formulate dai direttori centrali. L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

3. Possono partecipare alle sedute del Comitato, i dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.

4. Per ogni seduta è redatto un verbale che viene messo a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.

CAPO VI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 37
(Posizioni organizzative)

1. 1. Gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, sulla base della disciplina stabilita dal contratto collettivo, alle dipendenze [314] delle direzioni centrali o strutture direzionali equiparate, dei servizi, o strutture direzionali equiparate, ovvero del vicedirettori centrali.[315]

2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto del budget direzionale e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il Direttore generale, dal direttore centrale competente nonché, nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7, comma 8, lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori [316] [317] [318] [319]. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale

[314] Parole soppresse da art. 27, c. 1, lett. a), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[315] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[316] Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPReg. 15/7/2014, n. 0145/Pres. (B.U.R. 30/7/2014, n. 31), a decorrere dal 14 agosto 2014.
[317] Parole sostituite da art. 19, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O. n. 21), a decorrere dal 16 ottobre 2010.
[318] Parole sostituite da art. 13, c. 1, DPReg. 24/3/2015, n. 065/Pres. (B.U.R. 30/3/2015, S.O. n. 12), a decorrere dal 1° aprile 2015.
[319] Parole sostituite da art. 10, c. 1, DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

competente, d'intesa con il vicedirettore centrale o il direttore di servizio qualora l'incarico di posizione organizzativa sia conferito alle dipendenze dei medesimi, ovvero, nel caso delle strutture direzionali di cui all'articolo 7 comma 8 lettera b) e comma 9, dai rispettivi direttori[320].[321] [322]

Art. 37 bis
(Portavoce)[323] [324]

(ABROGATO)

CAPO VII
ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI POLITICI[325]

Art. 38
(Uffici di segreteria)

1. Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali si avvalgono, ciascuno, per funzioni di supporto all'esercizio del mandato nonché di raccordo operativo con le strutture amministrative di competenza, di un ufficio di segreteria costituito da un massimo, rispettivamente, di cinque e quattro unità, composto dal segretario particolare, dagli addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza. Al fine, altresì, di fornire supporto all'attività del Presidente della Regione, qualora siano attribuiti al medesimo incarichi di particolare rilevanza e impegno correlati al proprio ruolo istituzionale, nonché all'attività del Vice Presidente, nel caso di eterogeneità o particolare complessità delle materie trattate dalle strutture amministrative di competenza, possono essere assegnati, ai rispettivi uffici di segreteria, ulteriori addetti di segreteria nel numero massimo di tre e due unità[326].[327] [328] [329]

[320] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.
[321] Comma sostituito da art. 27, c. 1, lett. b), DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[322] Comma sostituito da art. 22, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[323] Articolo aggiunto da art. 28, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/8/2008, n. 34), a decorrere dal 1° settembre 2008.
[324] Articolo abrogato da art. 23, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[325] Rubrica sostituita da art. 24, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[326] Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPReg. 26/1/2015, n. 017/Pres. (B.U.R. 4/2/2015, n. 5), a decorrere dal 19 febbraio 2015.

1 bis. Al fine di fornire specifico supporto tecnico all'attività del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, possono essere, altresì, messi a disposizione dei medesimi, dipendenti delle strutture amministrative di competenza, nel limite massimo di una unità elevabile a due nel caso di direzioni centrali articolate in aree.[330]

2. Il segretario particolare è responsabile dell'ufficio di segreteria. Il conferimento dell'incarico di segretario particolare o addetto di segreteria comporta la revoca di ogni altro incarico di direzione o coordinamento conferito presso l'Amministrazione regionale. Il segretario particolare e gli addetti[331] di segreteria sono scelti tra personale di categoria non superiore alla D o equiparata.

3. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria è conferito, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore stesso; l'incarico è revocato a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo. Gli autisti di rappresentanza sono assegnati, su richiesta nominativa dell'amministratore interessato, per un periodo non superiore al mandato dell'amministratore medesimo; l'assegnazione è revocata a richiesta dell'amministratore ovvero, automaticamente, con la cessazione dall'incarico dell'amministratore medesimo[332].

4. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere conferito a dipendenti della Regione oppure a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, aventi categorie equiparate, collocati in posizione di comando; il comando può essere disposto anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981. L'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria può essere, altresì, conferito con contratto di lavoro a tempo determinato:

a) a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, con riferimento alla categoria equiparata a quella rivestita presso l'amministrazione di appartenenza subordinatamente alla collocazione del dipendente in aspettativa o fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, secondo il relativo ordinamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 11, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27;

[327] Comma sostituito da art. 25, c. 1, lett. a), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

[328] Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 25/6/2012, n. 0133/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura.

[329] Comma sostituito da art. 24, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[330] Comma aggiunto da art. 24, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[331] Parole sostituite da art. 24, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

[332] Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. b), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

b) a soggetti estranei alla pubblica amministrazione purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso, mediante pubblico concorso, alle relative categorie.[333] [334] [335]

4 bis. Gli autisti di rappresentanza sono individuati esclusivamente tra dipendenti della Regione.[336]

5. (ABROGATO).[337]

Art. 38 bis
(*Portavoce*)[338]

1. Il Presidente della Regione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 11, per tutta la durata del suo incarico di un Portavoce, scelto nei modi indicati nel medesimo articolo.

2. Il Portavoce svolge compiti di collaborazione nella tenuta dei rapporti di carattere politico – istituzionale con gli organi di informazione.

3. Il Portavoce sovrintende alle funzioni di informazione, documentazione e divulgazione dell'attività del Presidente della Regione e degli assessori mantenendo, a tal fine, i rapporti con gli organi di informazione e provvedendo alla diffusione delle notizie.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti il Portavoce si avvale dell'Ufficio stampa della Presidenza della Regione.

CAPO VIII
NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 39
(Norme transitorie)

[333] Parole aggiunte da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[334] Parole aggiunte da art. 1, c. 1, lett. b), DPReg. 25/6/2012, n. 0133/Pres. (B.U.R. 4/7/2012, n. 27), a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Regione nell'ambito della XI Legislatura.
[335] Comma sostituito da art. 24, c. 1, lett. d), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[336] Comma aggiunto da art. 24, c. 1, lett. e), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[337] Comma abrogato da art. 25, c. 1, lett. d), DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[338] Articolo aggiunto da art. 26, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.

1. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 47 bis della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli incarichi di vicedirettore centrale già conferiti alla medesima data, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'allegato E, sino alla naturale scadenza, fatte salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti.

2. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, sono confermati, secondo le corrispondenze di cui all'allegato E, sino alla naturale scadenza salvo revoca anticipata e salve le condizioni risolutive previste dai rispettivi contratti, con riferimento agli incarichi conferiti con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato.

3. Gli incarichi già conferiti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi degli articoli 48 bis e 49 della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni e integrazioni, cessano a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Sino a diversa determinazione da assumersi secondo le procedure di cui all'articolo 7, comma 8, sono strutture stabili di livello inferiore al Servizio quelle previste dall'allegato D.

5. Quando leggi, regolamenti, atti o contratti fanno riferimento a direzioni centrali o servizi, il riferimento si intende operato alle direzioni e ai servizi di cui all'allegato A, secondo le corrispondenze di cui all'Allegato E.

6. Ai fini del computo dell'anzianità nella categoria dirigenziale di cui all'articolo 25, comma 2, è valutata anche quella maturata nella qualifica funzionale di dirigente.

7. La disciplina afferente il nuovo sistema di programmazione di cui al Capo III, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2005. Sino all'adozione degli atti necessari all'attivazione di detto sistema, si intendono confermati i programmi già adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

8. Gli incarichi di segretario particolare e addetto di segreteria già conferiti, ai sensi dell'articolo 198 della legge regionale 7/1988, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati sino alla naturale scadenza, salvo il verificarsi di una delle ipotesi di revoca anticipata di cui all'articolo 38, comma 3.

Art. 40
(Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 4/2004, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articoli 21, comma 3, 24, 25, comma 3, e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 «Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

b) articoli 33, 45, 198, ad eccezione dei commi 7, 9 e 10, 229, 239, 241, 242, 243, 244, 249, 250, 252, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 «Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali»;

c) articoli 7, 45, ad eccezione del comma 1 bis, 46, 47, comma 7, 47 bis, 48, 48 bis, comma 1, 49, 50 bis, 51, ad eccezione del comma 1 bis, 51 bis, 52 ad eccezione del comma 3 quater, 53, 55, 57, comma 3, 58, della legge regionale 27 marzo 1996. n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 è abrogato l'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

Allegato A[339] [340]

Ordinamento ed organizzazione delle strutture organizzative direzionali appartenenti all'Amministrazione regionale ed agli Enti regionali

[339] Modifiche apportate dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, DPReg.21/4/2005, n. 00/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.

[340] Allegato abrogato da art. 13, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

ALLEGATO B[341] [342] [343] [344] [345] [346] [347]

ORGANICO ARTICOLATO PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI

[341] Allegato sostituito da art. 61, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[342] Allegato sostituito da art. 14, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[343] Allegato sostituito da art. 4, c. 1, DPReg. 21/6/2007, n. 0188/Pres. (B.U.R. 4/7/2007, n. 27), a decorrere dal 19 luglio 2007.
[344] Allegato sostituito da art. 10, c. 1, DPReg. /3/2008, n. 074/Pres. (B.U.R. 26/3/2008, n. 13), a decorrere dal 27 marzo 2008.
[345] Allegato sostituito da art. 29, c. 1, DPReg. 8/8/2008, n. 0209/Pres. (B.U.R. 20/08/2008, n. 34).
[346] Allegato sostituito da art. 27, c. 1, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 59), a decorrere al 1° gennaio 2010.
[347] Allegato abrogato da art. 12, DPReg. 22/9/2015, n. 0193/Pres. (B.U.R. 30/9/2015, n. 39), a decorrere dal 1° ottobre 2015.

ALLEGATO C[348] [349] [350]

1. ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, VICEDIRETTORE CENTRALE E CAPO DI GABINETTO[351]

PARTI:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia, n. 1 - codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica, ……..,

e

dott. ……., nato …… il ……., residente in ……., via……, codice fiscale n. ……..,

Articolo 1
(Stipula)

Il dott. ……., nato a……., il……, residente a……., codice fiscale……., di seguito per brevità denominato "dirigente", dipendente del ruolo unico regionale collocato in aspettativa (ovvero dirigente esterno all'Amministrazione regionale), stipula con l'Amministrazione regionale un contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato ai sensi dell'art. ……

Articolo 2
(Oggetto)

Il dirigente si impegna a svolgere – a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Amministrazione regionale –l'incarico di……, nel rispetto degli obblighi normativamente previsti, nonché secondo le modalità stabilite per il personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale, in particolare per lo svolgimento dei compiti definiti dall'art. ……dell'allegato……del regolamento……

Le parti si danno reciprocamente atto dell'imprescindibile natura fiduciaria nell'attribuzione e nella revoca dell'incarico, connaturata al ruolo apicale della figura dirigenziale oggetto dell'incarico di cui al presente contratto.

La Regione, tuttavia, si riserva di attuare per esigenze organizzative forme di mobilità nell'ambito degli incarichi di cui all'art. ……., previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale.

Articolo 3
(Decorrenza e durata)

Il rapporto di lavoro con il dirigente decorrerà dal giorno …… e fino al……., salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Alla scadenza del contratto il rapporto di lavoro cessa automaticamente, senza obbligo di preavviso.

[348] Parole sostituite da art. 62, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.
[349] Parole aggiunte da art. 15, c. 1, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.
[350] Allegato sostituito da art. 28, DPReg. 21/12/2009, n. 0359/Pres. (B.U.R. 30/12/2009, n. 52), a decorrere dal 1° gennaio 2010.
[351] Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. a), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.

Articolo 4
(Periodo di prova)

Il dirigente è esonerato dall'effettuazione del periodo di prova, attesa l'attività dirigenziale da questi prestata all'interno dell'Amministrazione regionale (ovvero, per gli esterni: Il dirigente è tenuto ad effettuare un periodo di prova di sei mesi. A detto periodo di prova si applica integralmente la disciplina di cui all'art.…… del Contratto Collettivo di Lavoro –…….. – area dirigenziale).

Articolo 5
(Incompatibilità)[352]

(ABROGATO).

Articolo 6
(Trattamento economico)[353] [354]

Al dirigente compete un emolumento onnicomprensivo pari ad a.l. euro……da suddividere in 13 mensilità, ciascuna pari a m.l. euro……

Articolo 7
(Cause di estinzione del rapporto di lavoro)

Ai sensi dell'art.……il contratto è risolto di diritto:

a) nel caso dell'incarico di Capo di Gabinetto, al momento della cessazione dalla carica del Presidente della Regione che lo ha conferito;
b) nel caso degli incarichi di Direttore generale e direttore centrale, al momento dell'attribuzione dei nuovi incarichi da parte degli amministratori subentranti e comunque a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla cessazione dalla carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e della Giunta regionale che hanno conferito gli incarichi.[355] [356] [357]

Il contratto può essere altresì risolto a fronte dell'esito negativo della valutazione operata, annualmente, dall'organo che ha conferito l'incarico avvalendosi degli strumenti previsti.

Il dirigente prende atto ed espressamente accetta che la Regione può risolvere anticipatamente il contratto, con contestuale revoca dell'incarico, nei seguenti casi:

a) per esigenze funzionali legate al ridisegno delle strutture organizzative dell'Amministrazione regionale e, più in particolare, della Direzione…… sempre che il nuovo impianto strutturale della stessa ne risulti sostanzialmente diverso da quello precedente;

b) al venir meno del rapporto fiduciario con l'organo che ha disposto il conferimento dell'incarico;

[352] Articolo abrogato da art. 11, c. 1, lett. a), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.
[353] Articolo sostituito da art. 20, c. 1, DPReg. 27/8/2010, n. 0200/Pres. (B.U.R. 30/8/2010, S.O.n. 21).
[354] Articolo sostituito da art. 25, c. 1, lett. b), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[355] Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[356] Parole sostituite da art. 25, c. 1, lett. c), DPReg. 5/9/2013, n. 0161/Pres. (B.U.R. 11/9/2013, n. 37), a decorrere dal 16 settembre 2013.
[357] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. b), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

Nei casi di cui al terzo comma,[358] lett. a) e b), al dirigente deve essere garantito un preavviso di sessanta giorni e un'indennità pari al 25% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente articolo 3, nel limite massimo di sei mensilità (una tantum) (per gli esterni: Nei casi di cui alle lettere a) e b) al dirigente deve essere garantito un preavviso di novanta giorni e un'indennità pari al 50% della retribuzione corrispondente alle mensilità mancanti alla scadenza naturale dell'incarico definita ai sensi del precedente articolo 3, nel limite massimo di ventiquattro mensilità (una tantum)).

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando all'Amministrazione un preavviso di novanta giorni.

In caso di inosservanza dei termini di preavviso, il dirigente o l'Amministrazione sono tenuti reciprocamente a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Il rapporto di lavoro si estingue inoltre per le cause previste dal Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Articolo 8
(Trattamento previdenziale)

Per i trattamenti di quiescenza e assistenza, si applicano le norme che prevedono l'iscrizione all'I.N.P.D.A.P., Gestioni autonome C.P.D.E.L. ai fini di pensione, all'ex E.N.P.D.E.P. per l'assegno di lutto e al Fondo Credito, nonché all'I.N.A.I.L. per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è corrisposto, da parte dell'I.N.P.D.A.P., il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1 del DPCM 20 dicembre 1999, entrato in vigore a decorrere dal 31 maggio 2000.

Articolo 9
(Rinvio)

Il rapporto di lavoro viene regolato, per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dell'area dirigenziale, per le parti compatibili con la natura di contratto di lavoro a tempo determinato.
Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigenziale.

Articolo 10

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del dirigente. Il presente contratto è esente in modo assoluto da imposte di registro e bollo giusta, rispettivamente, l'articolo 10 della Tabella del D.P.R. n. 131/1986 e l'articolo 25 della Tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972.

Trieste, addì

Il dott.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica.

[358] Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. c), DPReg. 26/7/2018, n. 0155/Pres. (B.U.R. 1/8/2018, n. 31), a decorrere dal 2 agosto 2018.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE DI SERVIZIO E DI DIRETTORE DI STAFF.

PARTI:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1 - codice fiscale 80014930327, rappresentata dal Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica, ……;

e

dott.……, nato a ……, il ……, residente a …… in via ……, codice fiscale n. ……,

Articolo 1
(Assunzione)

Il dott. ……, nata a ……, il ……, residente a …… in via ……, codice fiscale n. ……, di seguito per brevità denominato "dirigente", viene assunto a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale in qualità di dirigente esterno con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell'art. ……

Articolo 2
(Oggetto)

Il dirigente si impegna a svolgere l'incarico di Direttore del ……, in particolare per l'espletamento delle competenze assegnate al suddetto Servizio dall'allegato……del regolamento……

Articolo 3
(Decorrenza e durata)

Il rapporto di lavoro con il dirigente decorrerà dal giorno …… e avrà durata di ……, salvo quanto stabilito dal successivo art. 8 del presente contratto.

Articolo 4
(Periodo di prova)

Il dirigente è tenuto ad effettuare un periodo di prova di sei mesi.

Articolo 5
(Sede di lavoro)

La sede di servizio è sita in ……, presso gli Uffici della Direzione centrale ……

Articolo 6
(Rinvio)

Il rapporto di lavoro viene regolato con riferimento allo stato giuridico, dalle norme di legge in materia di impiego regionale e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dell'area dirigenziale. Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni delle norme di legge e del Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dirigenziale.

Articolo 7
(Trattamento economico)

Al dirigente spetta il trattamento economico previsto dalla legge e dal Contratto collettivo per il personale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Area dirigenziale – per i titolari di un incarico di ……

Al dirigente spetta, pertanto, all'atto di assunzione, il seguente trattamento economico annuo lordo su 12 mensilità: ……

Trovano automatica applicazione eventuali future modificazioni del Contratto Collettivo citato, sia con riferimento al trattamento base che al trattamento integrativo.

Al dirigente verrà corrisposto, in quanto competa, l'assegno per il nucleo familiare nella misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

Articolo 8
(Cause di estinzione del rapporto di lavoro)

Il dirigente ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando all'Amministrazione un preavviso di novanta giorni.

In caso di inosservanza del termine di preavviso, il dirigente è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso pari alla retribuzione relativa al periodo di preavviso non rispettato in tutto o in parte.

Il rapporto di lavoro si estingue altresì per le cause previste dal vigente Contratto Collettivo di Lavoro relativo all'area dirigenziale.

Articolo 9
(Spese)

Tutte le spese di qualsiasi natura inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della dirigente. Il presente contratto è esente in modo assoluto da imposte di registro e bollo giusta, rispettivamente, l'articolo 10 della Tabella del D.P.R. n. 131/1986 e l'articolo 25 della Tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972.

Trieste, addì

Il dott.

Per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Il Direttore del Servizio organizzazione e sviluppo risorse umane della Direzione centrale funzione pubblica**,** dott.

Allegato D[359]

[359] Allegato abrogato da art. 16, DPReg. 23/5/2006, n. 0159/Pres. (B.U.R. 31/5/2006, n. 22), a decorrere dal 31 maggio 2006.

Allegato E[360]

[360] Parole sostituite da art. 63, c. 1, DPReg.21/4/2005, n. 0110/Pres. (B.U.R. 2/5/2005, S.S. n. 11), a decorrere dal 2 maggio 2005.